

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 45
del 9 novembre 2005

S.S. N. 24

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 14 novembre 2005

€ 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno ferialo successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2005, n. 26.

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2005, n. 27.

Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e disposizioni transitorie.

pag. 32

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2005, n. 26.

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di garantire la qualità dello sviluppo sociale ed economico della comunità regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata da un elevato livello di innovazione, la Regione promuove una politica tesa allo sviluppo e alla promozione dell'attività di ricerca, alla diffusione dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze e di competenze, anche tecnologiche, a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione e del sistema del welfare e della pubblica Amministrazione.

2. La politica regionale in materia di innovazione attua in particolare i principi di:

- a) concertazione con le parti sociali;
- b) collaborazione con istituzioni, università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione;
- c) sussidiarietà tesa al perseguimento di un'efficace logica sistemica atta a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti interessati al trasferimento di conoscenze e competenze innovative, l'uso sinergico delle risorse, la valorizzazione del potenziale di ricerca e sviluppo diffuso in regione, il perseguimento di obiettivi di complementarità e di specializzazione;
- d) promozione della collaborazione internazionale.

3. L'azione regionale è in particolare rivolta a:

- a) promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilità e di tutta la comunità regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo;
- b) favorire l'inserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;
- c) avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;
- d) incentivare la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;

- e) rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per i servizi di pubblica utilità nei settori della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione;
- f) valorizzare il capitale umano presente in regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione;
- g) promuovere realtà imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistemica.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge e, in quanto compatibili, delle discipline di settore, si intende per:

- a) **innovazione:** ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
 - 1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
 - 2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
 - 3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
- b) **ricerca fondamentale:** l'attività di ricerca che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche, non direttamente connesse a obiettivi industriali o commerciali;
- c) **ricerca applicata o industriale:** la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
- d) **trasferimento tecnologico:** il trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione;
- e) **attività di sviluppo precompetitivo:** la concretizzazione dei risultati della ricerca applicata o industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo ai fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

2. Ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, le definizioni corrispondenti al comma 1, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con appositi atti regolamentari.

Art. 3

(Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche)

1. La Giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di seguito denominato Programma, che contiene obiettivi e modalità di attuazione, anche attraverso la definizione di priorità e requisiti e criteri di valutazione di efficacia per le azioni relative a:

- a) sviluppo dell'innovazione e della ricerca, anche attraverso il trasferimento tecnologico a favore del sistema imprenditoriale regionale;
- b) incentivazione della ricerca applicata o industriale con particolare riferimento alla ricerca pianificata e orientata a necessità concrete del sistema economico, del welfare e della pubblica Amministrazione e alla ricerca orientata a perseguire un corretto equilibrio con l'ambiente nella realizzazione, trasformazione, adeguamento di insediamenti e di cicli produttivi, nell'utilizzo dei materiali, nelle produzioni di energia, nel trattamento o nello smaltimento delle sostanze comunque residue dal ciclo produttivo, nonché dei rifiuti in genere, e a perseguire ottimali condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- c) valorizzazione delle qualità e della migliore utilizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, favorendo la cooperazione e il coordinamento tra soggetti operanti al fine di promuovere l'integrazione tra università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione, parchi scientifici e tecnologici e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
- d) promozione del trasferimento di conoscenze a favore delle imprese e dei servizi di pubblica utilità, in particolare sostenendo la valorizzazione e la mobilità verso le imprese delle risorse umane;
- e) riorganizzazione e valorizzazione delle risorse lavorative che introducono nuove formule per agevolare le pari opportunità e per creare migliori condizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Il Programma viene approvato previa concertazione con le parti sociali e previo parere della Conferenza permanente per l'innovazione, di cui all'articolo 4, nonché della competente Commissione consiliare.

Art. 4

(Conferenza permanente per l'innovazione)

1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Conferenza permanente per l'innovazione, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza è strumento di raccordo, consultazione e partecipazione del sistema della ricerca regionale all'elaborazione del Programma.

2. La Conferenza, costituita con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:

- a) il Presidente della Regione, che la presiede, o l'Assessore regionale da questi delegato;
- b) i Rettori delle Università della regione, o loro delegati, e il Direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA), o suo delegato;
- c) i Presidenti, o loro delegati, di enti pubblici di ricerca aventi sede in regione;
- d) il Presidente di Area Science Park, o suo delegato, il Presidente di Agemont, o suo delegato, i Presidenti, o loro delegati, di soggetti a prevalente partecipazione pubblica che gestiscono parchi scientifici e tecnologici sul territorio della regione;
- e) il Presidente di Friulia S.p.A., o suo delegato;
- f) il Presidente di INSIEL S.p.A., o suo delegato;
- g) il Presidente di Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A., o suo delegato;
- h) l'Assessore alle attività produttive;
- i) l'Assessore al lavoro, formazione, università e ricerca;
- j) l'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
- k) un rappresentante degli organismi privati di ricerca designato dall'Associazione regionale degli industriali maggiormente rappresentativa;
- l) tre esperti in materia di innovazione designati dalla Giunta regionale.

3. Alle riunioni della Conferenza possono partecipare, su invito del Presidente, il Direttore generale della Regione, i Direttori centrali delle strutture regionali, esperti e consulenti esterni competenti nelle materie oggetto di esame. Possono altresì partecipare, su invito del Presidente, gli Assessori competenti nelle medesime materie. Agli esperti e consulenti esterni è attribuito il trattamento economico previsto dal comma 5.

4. Il Direttore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, quale Segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario della Conferenza e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.

5. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti esterni della Conferenza per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

Art. 5

(Comitato di valutazione)

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato di valutazione, di seguito denominato Comitato, composto da cinque esperti, scelti tra persone di comprovata esperienza scientifica o economica e caratterizzati da una posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare, che ha il compito di:

- a) valutare periodicamente l'attuazione del Programma di cui all'articolo 3, i risultati conseguiti e in particolare l'efficacia delle azioni intraprese e dei progetti avviati e sostenuti per la realizzazione dello stesso, verificando le ricadute degli investimenti;
- b) formulare alla Giunta regionale proposte di modifica e adeguamento del Programma triennale dell'innovazione;
- c) contribuire alla misurazione del livello di competitività del sistema Friuli Venezia Giulia misurando altresì l'impatto sulla competitività delle politiche attuate ai sensi della presente legge.

2. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati. Con la medesima deliberazione giuntale è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato.

3. Il Direttore centrale della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, quale Segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario del Comitato e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.

4. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

Art. 6

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore industriale. Norma di rinvio)

1. Gli interventi in materia di ricerca e innovazione a favore delle imprese industriali sono attuati dalla Direzione centrale attività produttive secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche.

Art. 7

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3/2002)

1. Il comma 25 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

«25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un albo cui possono accedere docenti universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, professionisti e, ove ammesso dalla legge, società di professionisti, competenti nelle materie oggetto di consulenza, al fine di affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico-scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione centrale attività produttive in materia di innovazione, ricerca e sviluppo, nonché su specifiche problematiche di natura tecnica o economica.».

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978)

1. L'articolo 21 della legge regionale 47/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 21

(Interventi per l'innovazione delle strutture industriali)

1. Al fine di promuovere l'innovazione delle strutture industriali della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o società consortili, anche cooperative, associazioni temporanee di imprese, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati:

- a) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, all'attuazione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione, nonché all'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle attività lavorative;
- b) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo al fine di realizzare prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, nonché introdurre il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, nonché dei mercati a esso collegati, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione, l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle attività lavorative;
- c) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale e/o di attività di sviluppo precompetitivo che prevedono l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo di laboratori e centri di ricerca aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto o qualificato impiego di lavoro;
- d) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive industriali regionali.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, sino al 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, previa presentazione da parte delle imprese interessate di idonea garanzia o fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.»

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 47/1978)

1. L'articolo 22 della legge regionale 47/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Interventi per l'innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi)

1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, nonché ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati:

- a) per l'affidamento di commesse di ricerca applicata o industriale;
- b) per l'affidamento di commesse per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo;
- c) per favorire processi di brevettazione di prodotti propri;
- d) per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo o licenze o know-how o conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.»

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Progetti di elevato impatto sistemico)

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a commissionare e finanziare, sino all'intero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle imprese medesime, finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica Amministrazione della Regione.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone)

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

- a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per creazione di nuovi processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
- b) la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
- c) favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
- d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, ai seguenti soggetti:

- a) i centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché i centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;
- b) i Centri di assistenza tecnica del terziario (CAT) autorizzati dalla Regione, che hanno la finalità di introdurre innovazione, anche tecnologica, all'interno delle imprese del terziario;
- c) le società di servizi alle imprese, le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalità la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo pre-competitivo.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.

Art. 12

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato. Norma di rinvio)

1. Gli interventi per l'innovazione a favore delle imprese artigiane sono disciplinati dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come sostituito dall'articolo 13.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 bis

(Attività finanziabili)

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle piccole e medie imprese artigiane, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

- a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per la creazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché le suddette iniziative siano strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;
- b) la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei prodotti, dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché le suddette iniziative siano strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;
- c) favorire processi di brevettazione di prodotti propri o per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;
- d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali.

2. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali ai seguenti soggetti:

- a) centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;
- b) le università, gli enti e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico, i centri per l'innovazione, i centri di servizi alle imprese, pubblici o privati che abbiano come oggetto statutario lo sviluppo della ricerca, della ricerca applicata o industriale, l'innovazione, il trasferimento tecnologico;
- c) le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, le società di servizi alle imprese anche costituite dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, aventi come finalità anche la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.»

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 53 bis, comma 4, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i previgenti regolamenti regionali.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

Art. 53 ter

(Modalità di attuazione)

1. I contributi di cui all'articolo 53 bis, commi 1 e 2, sono concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).

2. L'importo dei contributi di cui all'articolo 53 bis, commi 1 e 2, può essere anticipato ai beneficiari, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

3. Nel caso di cui al comma 1 il Comitato è integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.».

Art. 15

(Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche)

1. È costituito presso la Direzione centrale attività produttive il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche. Il Comitato è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico ed esprime parere in ordine agli interventi di sostegno ai comparti industriale, artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi.

2. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, e rimane in carica per la durata di tre anni.

3. Il Comitato si compone di sette esperti in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico designati come segue:

- a) un esperto, che presiede il Comitato stesso, designato dall'Assessore alle attività produttive;
- b) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, che intervengono per la valutazione delle pratiche relative al settore di competenza;
- c) un esperto designato dall'Università degli Studi di Trieste;
- d) un esperto designato dall'Università degli Studi di Udine;
- e) due esperti designati congiuntamente dagli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004 finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.

4. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e competenza in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

5. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

6. Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, nominato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, dura in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui al comma 1.

7. Il Comitato nominato ai sensi del comma 2 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione centrale attività produttive di qualifica non inferiore a D.

9. Tutti i riferimenti normativi al Comitato, di cui all'articolo 43 della legge regionale 2/1992, devono intendersi riferiti al Comitato nominato ai sensi del comma 2.

Art. 16

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese della filiera foresta-legno, singole o associate, degli enti locali proprietari di foreste e del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

- a) di forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale;
- b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo anche a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno;
- c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
- d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, con regolamento di esecuzione.

Art. 17

(Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

- a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
- b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;
- c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'itticoltura;
- d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
- e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 18

(Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 19

(Interventi a favore dell'innovazione nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture immateriali)

1. In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell'Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a) concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all'adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica dell'intermodalità, del trasporto combinato e del trasporto in generale;
- b) concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;
- c) incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.

2. Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

3. Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l'innovazione tecnologica:

- a) nel settore della viabilità;
- b) nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell'aeroportualità.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

5. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalità definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 20

(Interventi regionali diretti)

1. Per le finalità individuate dall'articolo 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere interventi diretti nel rispetto delle vigenti norme in materia di procedure concorsuali a evidenza pubblica.

Art. 21

(Promozione dell'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purché costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante:

- a) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di

progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto e enti pubblici;

- b) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, alle università, agli enti pubblici di ricerca, per la costituzione o lo sviluppo all'interno dei parchi stessi, di laboratori misti di ricerca cui partecipino imprese, consorzi o società consortili;
- c) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi e agli incubatori di impresa per la realizzazione di programmi finalizzati alla promozione, al supporto e all'avvio di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 22

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare)

1. Allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative più ampie di ricerca già in essere o da attivare anche con il supporto dei privati.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è da intendersi destinato alla copertura parziale o totale dei costi connessi alle fasi di sperimentazione, validazione e introduzione relativamente:

- a) agli oneri gestionali;
- b) alla formazione del personale;
- c) agli oneri di riorganizzazione dei processi e delle attività conseguenti alla messa a regime dell'innovazione o del trasferimento di conoscenze.

3. La valutazione delle iniziative al fine del relativo finanziamento è effettuata dal Comitato su proposta della Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 23

(Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a università, a enti pubblici di ricerca e ai soggetti che svolgono attività di ricerca, di cui al comma 2, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) prevalente partecipazione pubblica;
- b) gestione soggetta a controllo da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- c) organi di amministrazione o di vigilanza costituiti da membri dei quali più della metà designati dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. La diffusione dei risultati della ricerca avviene anche con l'inserimento degli stessi nelle banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'articolo 25.

4. Sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformità alle priorità individuate nel Programma.

5. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

6. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.

Art. 24

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore delle risorse umane)

1. La Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione, mediante:

- a) il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo;
- b) il sostegno al sistema universitario regionale con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 32;
- c) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;
- d) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che già collaborano in attività di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca con modalità precarie;
- e) il sostegno di programmi volti a favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle università e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche Amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilità in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalità di migliorare la circolarità della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire l'ottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;
- f) la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 25

(Rete regionale dell'innovazione)

1. Nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3, la Regione promuove la costituzione di una rete regionale dell'innovazione volta a sviluppare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della produzione e a favorire il trasferimento delle conoscenze innovative acquisite dai centri di ricerca e trasferimento tecnologico, dai centri per l'innovazione e dalle università al sistema produttivo regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula accordi quadro con le università regionali, gli enti pubblici di ricerca, i centri di ricerca e trasferimento tecnologico e i centri per l'innovazione a prevalente partecipazione pubblica.

3. Per la gestione della rete regionale dell'innovazione la Regione si avvale del supporto di un Comitato costituito da un rappresentante per ciascuna categoria dei soggetti di cui al comma 2, nonché da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia.

4. Alla rete regionale dell'innovazione possono accedere i soggetti in possesso dei requisiti individuati con apposito regolamento.

Art. 26

(Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese a favore delle piccole e medie imprese, individuate dal comma 2, fino al 50 per cento della spesa ammissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, relativamente alle seguenti attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale):

- a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;
- b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;
- c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.

2. Beneficiarie delle attività indicate al comma 1 sono le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, che:

- a) realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi. L'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;
- b) attuano programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.

3. Con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 27

(Tutela dei prodotti brevettati)

1. Al fine di sostenere il comparto produttivo regionale nei confronti della concorrenza esercitata dalle imprese straniere, con particolare riguardo a quelle dei Paesi asiatici, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri per la tutela legale dei brevetti relativi a beni prodotti dalle piccole e medie imprese nel territorio regionale.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene gli interventi della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi come obiettivo:

- a) la realizzazione di attività informative sulle modalità per il conseguimento dei brevetti, con particolare riguardo ai brevetti internazionali e ai brevetti nazionali esteri, nonché sui relativi mezzi di tutela dei prodotti brevettati;
- b) la compartecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connesse alla tutela dei brevetti.

3. Con apposito regolamento regionale vengono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Art. 28

(Programmi di promozione e diffusione dell'innovazione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene e realizza direttamente, o attraverso enti pubblici di ricerca, uni-

versità, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aziende fieristiche, programmi e iniziative aventi come obiettivi:

- a) la promozione della cultura dell'innovazione nei confronti della comunità regionale;
- b) la promozione sul mercato delle attività nei campi della ricerca di base e industriale, del trasferimento tecnologico e di diffusione della conoscenza realizzate in regione e il confronto con esperienze realizzate in altre regioni e in altri Paesi;
- c) la diffusione delle informazioni riguardanti l'attività e i risultati del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione;
- d) l'attrazione di attività ad alto contenuto tecnologico.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 29

(Distretto dell'innovazione)

1. La Regione individua uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie quali ambiti di sviluppo di un sistema regionale dell'innovazione che, attraverso il rafforzamento del rapporto collaborativo tra ricerca e impresa e tra sistema scientifico e produttivo, rechi vantaggio allo sviluppo dell'economia regionale.

2. Il distretto dell'innovazione è costituito da un'aggregazione, anche su base territoriale, di soggetti diversi che si distingue, oltre che per l'effettiva presenza di detti soggetti in una determinata area geografica, anche per il fattivo ed efficace collegamento tra detti soggetti presenti in aree geografiche differenti, nonché per i seguenti elementi:

- a) elevata capacità di sviluppo di attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e trasferimento tecnologico, di produzione e servizi ad alto contenuto tecnologico con elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare o delle pubbliche amministrazioni regionali;
- b) efficace sistema di relazioni interindustriali, comunque sviluppate, estese anche al sistema terziario, finanziario e della pubblica Amministrazione;
- c) capacità del sistema predisposto di attrarre, accogliere e creare imprese innovative, nonché di svolgere una funzione di incubatore del processo di innovazione territoriale a largo raggio.

Art. 30

(Individuazione dei distretti dell'innovazione)

1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di costituzione, i criteri qualitativi, i parametri e gli indici quantitativi necessari alla configurazione del distretto.

2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene anche norme di raccordo con le strutture distrettuali già esistenti nel sistema industriale, conformandosi a criteri di economicità e di non duplicazione nell'allocazione di eventuali contributi pubblici.

3. I distretti dell'innovazione sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità al regolamento di cui al comma 1.

Art. 31

(Attività di coordinamento dei centri di ricerca)

1. Al fine di contribuire alle finalità di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l'Accordo per il coordinamento dei

centri di ricerca nazionali e internazionali presenti a Trieste e nel Friuli-Venezia Giulia del 27 gennaio 2004, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di coordinamento mediante la concessione di finanziamenti al soggetto coordinatore dei centri stessi.

Art. 32

(Programma annuale di interventi a favore del sistema universitario e relativo Fondo regionale)

1. Nell'ambito del Programma di cui all'articolo 3, la Regione definisce la strategia di intervento a favore del sistema universitario presente nel Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza, la competitività, le relazioni internazionali e la capacità di contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale della Regione.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il Comitato regionale per il coordinamento universitario, approva il Programma annuale di interventi a favore del sistema universitario da realizzare in attuazione del Programma di cui all'articolo 3.

3. Il Programma annuale prevede:

- a) la concessione di contributi per le spese di funzionamento e per l'attività didattica dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA);
- b) la concessione di contributi per i progetti presentati dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine e dalla SISSA, che possono anche essere realizzati da Istituti di ricerca, studi e documentazione promossi e partecipati dalle università della regione, nonché per i progetti relativi a iniziative di alta formazione e di ricerca che assicurino particolari ricadute nei territori delle province di Gorizia e di Pordenone, che possono anche essere presentati rispettivamente dal Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e dal Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia;
- c) la realizzazione di interventi a sostegno dell'istituzione e della permanenza di insediamenti universitari di didattica o ricerca sul territorio in sedi diverse da quelle degli atenei e dei Consorzi universitari di cui alla lettera b);
- d) il potenziamento dei servizi di trasferimento tecnologico delle università e la promozione di imprenditorialità basata sulla conoscenza.

4. Per l'attuazione degli interventi a favore del sistema universitario, di cui al comma 3, è istituito il Fondo regionale per il sistema universitario, il cui utilizzo viene annualmente definito nel rispetto delle modalità previste dal comma 5.

5. Per le finalità di cui al comma 3, lettera a), la Regione dispone uno stanziamento annuale non superiore al 40 per cento della disponibilità del Fondo di cui al comma 4. Il riparto tra i destinatari della quota riservata del Fondo viene effettuato a seguito di richiesta, da parte dei destinatari stessi, cui deve essere allegato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso. Tale richiesta viene presentata ogni anno entro il 30 aprile.

6. In ogni caso, gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono finalizzati in via prioritaria a sostenere:

- a) progetti presentati d'intesa fra le università e finalizzati a favorire l'integrazione, la complementarità e la specializzazione dell'offerta formativa complessiva del sistema universitario della regione;
- b) la promozione della partecipazione a corsi di laurea o a master di secondo livello, in settori valutati come prioritari nel Programma di cui all'articolo 3 e realizzati preferibilmente d'intesa tra le due università della regione e tra le due università e la SISSA;
- c) la realizzazione di corsi di laurea, di dottorati o di master di secondo livello, che siano realizzati in collaborazione tra le università della regione;
- d) progetti finalizzati a rafforzare la funzione internazionale del sistema universitario della regione, a rafforzare le relazioni con università di altri Paesi, a promuovere la partecipazione di studenti o laureati di altri

Paesi a iniziative formative di elevato profilo realizzate in regione, nonché la partecipazione di studenti o laureati della regione ad analoghe iniziative di altri Paesi;

- e) iniziative e progetti finalizzati a costituire servizi comuni proposti in collaborazione dalle università della regione Friuli Venezia Giulia;
- f) l'attivazione o la permanenza di insediamenti universitari di didattica o di ricerca in sedi diverse da quelle degli atenei e dei Consorzi universitari di cui al comma 3, lettera b), a condizione che gli stessi rispondano a esigenze e vocazioni economiche e di sviluppo del territorio interessato e esclusivamente in presenza di cofinanziamento, almeno nella misura del 50 per cento, da parte dei soggetti istituzionali o economici del territorio medesimo per un periodo di almeno cinque anni;
- g) iniziative volte a creare servizi innovativi agli studenti realizzate in collaborazione tra le due università della regione;
- h) progetti di ricerca di nuove iniziative di didattica e di ricerca di interesse del sistema economico, esclusivamente in presenza di cofinanziamento, almeno nella misura del 50 per cento, per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 7/1999 relative all'istituzione del fondo per l'innovazione)

1. Dopo la lettera d quinquies) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), è aggiunta la seguente:

«d sexies) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.»

2. Dopo l'articolo 23 quinquies della legge regionale 7/1999 è inserito il seguente:

«Art. 23 sexies

(Prelevamenti dal fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d sexies), è destinato a incentivare le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico secondo la normativa regionale di settore e per quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di innovazione.

2. La Giunta regionale, in attuazione del Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, con propria deliberazione individualmente le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento determinando, per le quote medesime, le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione.

3. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.»

Art. 34

(Finanziamento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per l'allestimento e lo svolgimento di «InnovAction»)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un finanziamento straordinario fino alla concorrenza di 390.000 euro al fine di consentire l'allestimento e lo svolgimento dell'evento programmato per i giorni 9-11 febbraio 2006 e denominato «InnovAction», quale fiera globale tesa a offrire ai partecipanti l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi innovativi e finalizzata a rilanciare la competitività delle imprese della regione nel panorama internazionale, nonché a diffondere la cultura dell'innovazione evidenziando l'importanza della stessa quale valore competitivo.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale - entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35

(Norma transitoria)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 32, gli interventi a favore del sistema universitario presente nella regione Friuli Venezia Giulia continuano a essere disciplinati, sino al 31 dicembre 2006, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa, detta le direttive per il passaggio al nuovo sistema.

Art. 36

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 43 della legge regionale 2/1992;
- b) l'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (modificativo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992);
- c) l'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 (modificativo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992).

Art 37

(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.260.1.834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.360.1.1289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Per le finalità previste dall'articolo 23 sexies, comma 1, della legge regionale 7/1999, come inserito dall'articolo 33, comma 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8649 (2.1.210.3.12.32) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 260 - Servizio n. 286 - Affari generali, amministrativi - con la denominazione «Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico».

5. Per le finalità previste dall'articolo 34 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7731 (1.1.158.2.10.25), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Finanziamento straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per "InnovAction", fiera globale dell'innovazione».

6. All'onere di 390.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5,

si provvede mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

- a) di 11.750 euro per l'anno 2005 - corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/REF del 20 gennaio 2005 - dall'unità previsionale di base 13.1.360.2.1338 - capitolo 8655;
- b) di 23.250 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 - capitolo 9254;
- c) di 160.000 euro per l'anno 2005 - corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/REF del 20 gennaio 2005 - dall'unità previsionale di base 12.3.360.2.88 - capitolo 7962;
- d) di 195.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 9.2.320.1.504 - capitolo 7999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 novembre 2005

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 87 del trattato istitutivo della Comunità europea, è il seguente:

Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 8, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Interventi nei settori produttivi)

- omissis -

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un albo cui possono accedere docenti universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, professionisti e, ove ammesso dalla legge, società di professionisti, competenti nelle materie oggetto di consulenza, al fine di affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico-scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione centrale attività produttive in materia di innovazione, ricerca sviluppo, nonché su specifiche problematiche di natura tecnica economica.

26. Con regolamento sono fissate le modalità di costituzione, tenuta e iscrizione all'albo di cui al comma 25 e le cause d'esclusione dallo stesso, nonché le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi di consulenza.

27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 46.500 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 39

(Tipologie degli incentivi ai settori economici)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»), è il seguente:

Art. 14

(Agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca)

1. Dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, possono inoltrare al MURST, secondo lo schema ufficiale da questi predisposto, una domanda per l'ottenimento di agevolazioni per:

- a) l'assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
- b) l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- c) l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.

2. Per le modalità di selezione delle domande, di concessione delle agevolazioni, di verifica e controllo dell'utilizzazione delle agevolazioni medesime si applicano le disposizioni di cui al decreto 22 luglio 1998, n. 275, del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, salva l'osservanza delle disposizioni seguenti.

3. L'agevolazione viene concessa secondo le seguenti forme e misure:

- a) 50 milioni di Lire, di cui 40 milioni nella forma del credito di imposta e 10 milioni nella forma del fondo perduto, per ogni assunzione di personale individuato ai sensi del predetto decreto n. 275/1998;
- b) 50%, nella forma del credito d'imposta, dell'importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni di Lire all'anno per ogni soggetto beneficiario e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca;
- c) 60%, nella forma del credito d'imposta, dell'importo delle borse di studio.

4. Ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» n. 96/C 68/06, ciascun soggetto non può beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a) e c) del comma precedente, nonché delle agevolazioni di cui al successivo articolo 16 del presente decreto, per un importo complessivo superiore ai 100.000 Euro su un periodo di tre anni.

5. Le agevolazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3 sono considerate Aiuti di Stato ai sensi della Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo richiamata in premessa.

6. I contratti di ricerca di cui alla lettera b) del comma precedente possono riguardare la realizzazione di attività di ricerca industriale, nonché studi e ricerche sui processi produttivi, attività applicative dei risultati delle ricerche, formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali.

7. Per tali contratti, i soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 1 possono richiedere, in alternativa all'agevolazione di cui ai commi 2 e 3, l'erogazione, a valere sulle risorse del FAR, di un contributo nella spesa nella stessa misura indicata alla lettera b) del comma 3.

8. I contratti possono essere affidati ad università, enti di ricerca di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1999 n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono attività di ricerca, nonché a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo ministeriale. Per le modalità di inclusione e di esclusione dall'albo, nonché per l'aggiornamento dello stesso si applicano le disposizioni seguenti.

9. I laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti pubblici nazionali di ricerca e le Università sono iscritti d'ufficio all'albo qualora svolgano attività di ricerca utili ai processi produttivi.

10. La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonché da una illustrazione delle principali attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione, per i soggetti aventi tale obbligo, alla competente CCIAA da almeno tre anni;
- b) documentata esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico.

11. Alla valutazione delle domande di iscrizione all'albo provvede il Comitato di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297 del 1999 che, a tal fine, può avvalersi degli esperti di cui al medesimo articolo 7 comma 1.

12. La decisione in merito alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è comunicata all'interessato ai sensi della legge n. 241/1990. Entro gli stessi termini il Ministro dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato ammissibile.

13. Il MURST provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati.

14. Il MURST procede periodicamente alla verifica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione stessa, sottoponendo al Comitato le eventuali risultanze negative. In tali casi, il Comitato può proporre al Ministro la cancellazione dei laboratori: la cancellazione è adottata con decreto del Ministro ed è comunicata all'interessato.

15. Resta valido, fino a nuovo aggiornamento, l'albo esistente presso il MURST alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nota agli articoli 11 e 13

- Per il testo dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, vedi nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1995, è il seguente:

Art. 43

1. È costituito presso la Direzione regionale dell'industria il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale. Il Comitato è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia industriale ed esprime parere in ordine agli interventi di sostegno al comparto industriale e di servizio alla produzione disciplinati dalle leggi regionali di settore.

2. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, e rimane in carica per la durata di anni 5.

3. Il Comitato si compone dei seguenti membri:

- a) l'Assessore regionale all'industria, che lo presiede, o in sua sostituzione, il Direttore regionale dell'industria;
- b) un esperto in materia industriale designato congiuntamente dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli-Venezia Giulia, dall'Associazione Imprese Medie del Friuli-Venezia Giulia - ASSIME-FVG e dall'Unione regionale Associazione piccole e medie industrie - API;
- c) un esperto in materia industriale designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- d) due esperti in materia industriale designati dall'Assessore regionale all'industria, di cui almeno uno indicato dalla Friulia S.p.A.

4. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dal Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato da un esperto designato dal Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

5. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato da due esperti in ingegneria igienico-sanitaria designati dall'Assessore regionale all'industria.

6. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dai Capi VIII e IX della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato dal Direttore regionale del commercio e del turismo o dal suo sostituto.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale dell'industria di qualifica non inferiore a segretario.

Note all'articolo 15

- Gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione del 5 luglio 2004 sono il Consorzio per l'Area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e Friuli Innovazione Centro di ricerca e trasferimento tecnologico.

- Per il testo dell'articolo 43 della legge regionale 2/1992, vedi nota all'articolo 14.

Note all'articolo 17

- Per il testo dell'articolo 87 del trattato CE, vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 88 del trattato CE, è il seguente:

Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da par-

te di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Nota all'articolo 19

- Per il testo degli articoli 87 e 88 del trattato CE, vedi note rispettivamente all'articolo 2 e all'articolo 17.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 1 gennaio 1999, n. 3, come inserito dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 4/2005, è il seguente:

Art. 2 bis

(Promozione della cooperazione tra enti gestori)

1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

2. Gli enti gestori individuano, negli strumenti di cui al comma 1, le attività in cooperazione da realizzare con riferimento in particolare a:

- a) la comunicazione e la promozione congiunta delle zone industriali presso i pubblici rilevanti, e più in generale le attività di marketing territoriale;
- b) il monitoraggio e la selezione delle opportunità offerte dai programmi comunitari per la realizzazione di studi, progetti e opere di rilevante interesse per gli enti gestori;
- c) la realizzazione di studi, progetti e opere di cui alla lettera b);
- d) il monitoraggio e gli interventi migliorativi della qualità ambientale;
- e) la centralizzazione dei servizi tecnici e dei servizi amministrativi;
- f) la gestione in outsourcing di servizi i cui utenti sono le imprese insediate nelle zone industriali;
- g) le attività inerenti la funzione di incubatori di nuove imprese in armonia con il sistema regionale della innovazione di cui alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e successive modifiche;
- h) il monitoraggio e gli interventi migliorativi in ambito di sicurezza sul lavoro.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i Consorzi industriali potranno decidere la fusione per incorporazione tra due o più tra essi in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili; la relativa decisione è di competenza dell'Assemblea consortile di ciascuno dei Consorzi partecipanti alla fusione, costituita e deliberante con le maggioranze previste dall'articolo 10.

4. Il Consorzio incorporante assume una denominazione che tenga conto anche dell'area geografica indicata nella denominazione del Consorzio incorporato, ovvero del territorio di cui facciano parte i Consorzi partecipanti alla fusione.

5. Le deliberazioni delle Assemblee consortili di cui al comma 3 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è il seguente:

Art. 9

(Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste)

1. Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni di cui agli articoli

14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 con facoltà di intervento sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facoltà, gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di organizzazione e funzionamento, nonché di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Al consorzio si applicano l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 1:

- a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h);
- b) articolo 3;
- c) articolo 5, con riferimento anche all'attività dei soggetti che operano nelle aree;
- d) articolo 6;
- e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b);
- f) articolo 9, comma 1, salve le parole: «di cui agli articoli 7 e 8», e comma 2;
- g) articolo 10, comma 1;
- h) articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto;
- i) articolo 12.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di amministrazione è integrato con un componente nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 102. Entro novanta giorni dalla predetta nomina il consiglio di amministrazione trasmette al MURST le modifiche e integrazioni allo statuto e ai regolamenti per l'adeguamento al presente decreto. Alla data di pubblicazione dello statuto così modificato e integrato sono abrogati gli articoli 12, commi primo, secondo e terzo, 13, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 102, e i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca, per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della regione, delle province e dei capoluoghi di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

- Il testo dell'Accordo per il coordinamento dei centri di ricerca nazionali e internazionali presenti a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia del 27 gennaio 2004, è il seguente:

POLO DI ECCELLENZA DI TRIESTE E DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ACCORDO
PER IL COORDINAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA
NAZIONALI E INTERNAZIONALI PRESENTI A TRIESTE E NEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA

PREAMBOLO

Premesso che la Regione Friuli-Venezia Giulia si caratterizza per la rilevante presenza di istituzioni scientifiche, di strutture di ricerca fondamentale e applicata e di enti di formazione superiore nazionali e internazionali, che sono maggiormente concentrati nell'area territoriale della provincia di Trieste, dove si registra una densità di operatori nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico di gran lunga superiore alle medie nazionali e internazionali;

Premesso che si tratta di prestigiose istituzioni operanti prevalentemente nei campi delle scienze della vita, della fisica, della matematica, dell'ambiente dell'ingegneria e delle scienze umane e sociali, delle quali viene riportato l'elenco:

- Area Science Park
- CETA - Centro di Ecologia Teorica ed Applicata, Gorizia
- CIRMONT - Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna, Amaro (UD)
- CISM - Centro Internazionale di Scienze Meccaniche di Udine
- CNR - ISM Istituto di Struttura della Materia

- CNR - Istituto di Scienze Marine - Sezione di Trieste
- Collegio Universitario per le Scienze «Luciano Fonda» - ONLUS
- Consorzio per l'Incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste
- Consorzio Friuli Innovazione, Udine
- CRESM - Centro Radioelettrico Sperimentale «Guglielmo Marconi»
- CSF - Centro Studi Fegato - Fondo per lo studio delle malattie del fegato ONLUS di Trieste
- CRO - Centro di riferimento Oncologico di Aviano
- EUROMED - Istituto Euromediterraneo del Friuli-Venezia Giulia
- Fondazione «Callerio» - ONLUS
- Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze
- ICGEB- International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
- ICS/UNIDO - International Centre for Science and High Technology
- ICTP - International Centre for Theoretical Physics
- INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste
- INFN - Istituto Nazionale di Fisica della Materia - Laboratorio Nazionale TASC
- INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Trieste
- IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico «Burlo Garofolo»
- IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico «Eugenio Medea», Polo Regionale di San Vito al Tagliamento
- ISDEE - Istituto di Studi e Documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale
- ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia
- Laboratorio di Luce di Sincrotrone ELETTRA della Società Sincrotrone Trieste ScpA (di interesse nazionale)
- LBM - Laboratorio di Biologia Marina
- LNCIB - Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie
- OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale
- Riserva Naturale Marina di Miramare
- SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
- TWAS - Third World Academy of Sciences
- Università degli Studi di Trieste
- Università degli Studi di Udine

Premesso che delle predette istituzioni ICTP, TWAS-IAP, ICGEB e ICS sono organizzazioni internazionali che godono di finanziamenti dal Governo Italiano e che grazie alla qualità dei programmi da esse messi in atto contribuiscono notevolmente ad assicurare il livello di eccellenza internazionale del «Sistema Trieste»;

Considerato che la loro attività di ricerca può ottenere ulteriore impulso tramite l'avvio di progetti interdisciplinari ed in cooperazione con gli altri centri scientifici della Regione;

Considerato il contributo che le predette organizzazioni possono offrire per favorire un maggiore coinvolgimento del «Sistema Trieste» nell'ambito delle iniziative a favore dello sviluppo sostenibile in settori quali l'alimentazione, la salute, l'ambiente, lo sviluppo industriale, avviate dalle Nazioni Unite, come anche auspicato dal Gruppo dei 77 con i quali mantiene fruttuosi contatti la «Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà della Scienza» che nel corso degli anni ha giocato un ruolo essenziale nel garantire la presenza a Trieste delle sopra citate prestigiose istituzioni scientifiche internazionali;

Considerata la disponibilità espressa in tal senso dalle Nazioni Unite, che hanno già realizzato un accordo con l'ICGEB nel settore della lotta alle armi batteriologiche;

Considerato che il Ministero degli Affari Esteri potrà avvalersi della propria rete diplomatico-consolare per il sostegno dei Centri di Ricerca del Friuli Venezia Giulia;

Considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è chiamata a svolgere, anche in base alle competenze derivanti dal

proprio Statuto e dalle leggi a tal fine emanate, un ruolo attivo e propulsivo per la promozione e lo sviluppo delle attività di alta ricerca e della collaborazione internazionale in questo settore;

Considerato che Trieste è sede dell'Area Science Park, il Parco Scientifico e Tecnologico del Friuli-Venezia Giulia, da tempo affermatosi come uno dei principali parchi scientifici e tecnologici multisettoriali europei che attualmente ospita 75 centri, istituti e società con oltre 1500 addetti impegnati in attività di ricerca e sviluppo multidisciplinare (scienze della vita, elettronica e informatica, fisica, materiali, ambiente), di trasferimento tecnologico, di formazione e di servizi qualificati per l'industria e la Pubblica Amministrazione;

Considerato che l'organo di indirizzo e gestione dell'Area Science Park è il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, uno dei dodici enti nazionali di ricerca operanti sotto la vigilanza del MIUR, che annovera tra i membri del CdA le rappresentanze delle amministrazioni regionali e locali, del CNR, delle Università regionali nonché della comunità scientifica ed economica locale;

Considerato che il Consorzio è incaricato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel quadro del D.Lgs. 381/99, di convocare annualmente la conferenza degli enti di ricerca nazionali e internazionali che ricevono contributi dallo Stato Italiano e che risiedono nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il Consorzio non svolge direttamente attività di ricerca ma affianca ai compiti di gestione e sviluppo del Parco Scientifico le attività di promozione tecnologica, di valorizzazione dei risultati della ricerca e di diffusione dell'innovazione, di studio e di assistenza tecnica allo sviluppo dell'industria innovativa, sia a livello nazionale che internazionale;

Considerate, infine, le opportunità di maggiore coordinamento tra le attività di tutti i Centri di Ricerca del Friuli Venezia Giulia e le priorità dell'attività scientifica, tecnologica e di formazione, italiana e internazionale, nei riguardi dei paesi in via di sviluppo,

Le parti sopra indicate decidono di far parte del seguente accordo di cui il presente preambolo è parte integrante.

ACCORDO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA STRUTTURA DI
COORDINAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

A. Scopo del presente accordo è quello di rafforzare la massa critica dei Centri di ricerca presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, promuovere maggiori sinergie tra gli stessi, aumentare il loro contributo allo sviluppo della scienza e della tecnologia, anche in considerazione della necessità di sostegno verso i paesi meno sviluppati;

B. Obiettivi della struttura di coordinamento riguardano:

1. la realizzazione di una «International House» quale centro internazionale di accoglienza, formazione e interscambio culturale rivolto a scienziati affermati e giovani ricercatori;
2. l'aumento della mobilità internazionale nel settore scientifico e l'adozione di strategie e orientamenti comuni nel campo della formazione superiore;
3. la raccolta di finanziamenti per nuovi progetti di ricerca;
4. l'integrazione delle componenti del Coordinamento nella realizzazione di manifestazioni ed eventi nazionali e internazionali di divulgazione tecnico-scientifica, di trasferimento tecnologico, di promozione e diffusione dell'innovazione;
5. il monitoraggio e la promozione dei risultati della ricerca con conseguente valorizzazione del potenziale scientifico, economico e di conoscenza presente nella Regione Friuli Venezia Giulia a fini economici e industriali, rafforzando il collegamento con la realtà produttiva della Regione, in particolare quella delle PMI ma anche a livello nazionale e internazionale;
6. la diffusione e la valorizzazione della ricerca scientifica e dei relativi risultati all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale;
7. il rafforzamento del ruolo internazionale del «Sistema Trieste» e, più in generale, dei Centri della Regione Friuli Venezia Giulia anche attraverso un aumento del livello di collaborazione con le Organizzazioni e i Programmi delle Nazioni Unite, avvalendosi, in particolare, dell'esperienza e dei contatti delle istituzioni ICTP, TWAS-IAP, ICGEB, ICS, oltre che della «Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà della Scienza»;
8. un maggiore coordinamento con il G77, al fine di favorire un più efficace contributo allo sviluppo sostenibile dei paesi del sud del mondo, attraverso attività di studio, di formazione e di collaborazione con le istituzioni scientifiche di quei paesi, avvalendosi delle istituzioni di cui al punto 7;
9. una maggiore visibilità dei Centri di ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia sia a livello nazionale che internazionale, anche attraverso mirati contatti con la stampa e i media radio-televisivi;
10. la promozione di progetti scientifici a carattere multidisciplinare;
11. l'avvio dell'attività di ricerca in settori ancora poco sviluppati nella Regione Friuli Venezia Giulia;
12. la promozione di programmi di ricerca e di formazione focalizzati sulla «capacity building» sia a livello istituzionale che individuale, al fine di rafforzare la cooperazione scientifica nord-sud e sud-sud;

13. la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con le altre amministrazioni italiane competenti, in occasione di importanti eventi di carattere scientifico o relativi a tematiche concernenti lo sviluppo;

C. Al fine di perseguire il raggiungimento dei predetti obiettivi, alla luce di quanto indicato dall'art. 9 del D.Lgs. 381/99 che al paragrafo 5 espressamente prevede che:

«in considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca, per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi»,

è istituita una struttura di coordinamento dei centri di ricerca indicati nel preambolo del presente accordo, nel totale rispetto della loro autonomia, presieduta dal Presidente del Consorzio Area Science Park;

alla conferenza di cui al punto C partecipano altresì un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e un rappresentante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

D. Nella sua attività di coordinamento, il Presidente del Consorzio Area Science Park si avvale di un Segretariato Esecutivo e di un Comitato Scientifico;

d.1. Il Segretariato Esecutivo è composto da 5 membri nominati dalla Conferenza di cui al punto C;

d.2. Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri, compreso il suo Presidente, nominati dalla Conferenza di cui al punto C. La presidenza del Comitato Scientifico spetta ad uno degli enti internazionali indicati nel preambolo (ICGEB; ICS; ICTP; TWAS-IAP). Il Ministero degli Affari Esteri sottopone al Comitato Scientifico delle priorità geografiche e/o settoriali, assicurando il proprio impegno per il reperimento di finanziamenti governativi per nuovi progetti da avviare secondo tali linee.

E. Le linee direttive di azione verranno decise annualmente nel corso della conferenza degli enti nazionali ed internazionali di ricerca finanziati dal Governo italiano, con sede nella regione Friuli-Venezia Giulia di cui al punto C.

F. Il «Regolamento di funzionamento», che verrà predisposto entro 120 giorni dall'istituzione della struttura, dovrà essere approvato dalla predetta conferenza degli enti nazionali ed internazionali di ricerca finanziati dal Governo italiano, e disciplinerà gli aspetti organizzativi e gestionali della struttura di coordinamento stessa.

G. Il presente accordo avrà la durata di 5 anni e potrà essere rinnovato con il consenso delle parti.

Fatto a Trieste il 27 gennaio 2004

Per il Ministero degli Affari Esteri
Il Sottosegretario di Stato, Senatore Roberto Antonione

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Il Viceministro, Onorevole Guido Possa

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il Presidente, dott. Riccardo Illy

Seguono le firme dei Responsabili dei Centri di ricerca che aderiscono al presente Accordo

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 87, della legge regionale 1/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Fondi globali, fondi di riserva e altri fondi speciali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti in apposite unità previsionali di base i seguenti fondi:

- a) fondi globali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;
- b) fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti;
- c) fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale;
- d) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario;
- d bis) fondo per la concessione di incentivi informa di credito d'imposta;

- d ter) fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110;
- d quater) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;
- d quinquies) fondo per interventi nelle aree sottoutilizzate della regione di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003);
- d sexies) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 17, comma 12, della legge regionale 7/1999, è il seguente:

Art. 17

(Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio)

- omissis -

12. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, istituendo ove occorra nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 111

- d'iniziativa dei consiglieri Franz, Follegot, Guerra, Panontin, Violino, presentato al Consiglio regionale il 27 gennaio 2005 e assegnato alla II Commissione permanente l'1 febbraio 2005;

Progetto di legge n. 155

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 15 settembre 2005 e assegnato alla II Commissione permanente il 19 settembre 2005, con parere delle Commissioni III e IV;
 - espresso parere favorevole della IV Commissione permanente nella seduta del 5 ottobre 2005;
 - progetti abbinati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno e, nella seduta del 6 ottobre 2005, scelto il disegno di legge n. 155 quale testo base;
 - esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 6 e dell'11 ottobre 2005 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Santin e, di minoranza, del consigliere Galasso;
 - esaminato e approvato dal Consiglio regionale, all'unanimità, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 19 ottobre 2005.
 - trasmesso al Presidente della Regione ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7831-05 del 28 settembre 2005.
-

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2005, n. 27.

Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e disposizioni transitorie.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione);
- b) l'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (modificativo dell'articolo 13 della legge regionale 11/2003);
- c) i commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (modificativi, rispettivamente, degli articoli 11 e 13 della legge regionale 11/2003).

Art. 2

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3/1999)

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), dopo la parola «innovazione» sono soppresse le parole: «di cui alla legge regionale 11/2003 e successive modifiche.».

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 4/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), le parole «dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)».

Art. 4

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione.

2. I regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della legge regionale 11/2003

continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 108, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5087 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al cui onere si provvede mediante storno dall'unità previsionale di base 9.2.320.2.1504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8005 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 novembre 2005

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- La legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, reca: «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi».

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive», come modificato dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 1/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31

(Modifiche alla legge regionale 11/2003 in materia di innovazione)

1. ABROGATO

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2003, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.5.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5108 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole «, la ristrutturazione e l'arredamento di edifici destinati ad ospitare l'attività dei medesimi» con le seguenti: «e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare l'attività dei medesimi nonché per l'acquisto e l'impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici».

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n 3, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 4/2005, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17*(Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.

3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell'innovazione per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4*(Incentivi)*

1. La Regione tramite il Fondo di cui all'articolo 7, con procedimento valutativo, concede incentivi che favoriscano il ricorso delle PMI agli strumenti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. L'entità degli incentivi concessi a ciascuna PMI non può eccedere i limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

3. Nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente capo non esclude l'applicazione dell'articolo 26 della legge regionale 10 novembre n. 26 (*Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico*), e successive modifiche.

4. Al fine di supportare la realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo delle PMI beneficiarie dell'incentivo, e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, Friulia S.p.A. è autorizzata a costituire, anche attraverso società controllate e utilizzando le risorse destinate allo speciale fondo di dotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (*Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi*), e successive modifiche, un fondo per la concessione di garanzie e contro-garanzie alle PMI beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo.

Note all'articolo 4

- Il testo degli articoli 7, 8 e 10 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, è il seguente:

Art. 7*(Interventi a favore dell'agricoltura e dell'itticoltura)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

- a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
- b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;
- c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'itticoltura;
- d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
- e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 8

(Interventi a favore delle imprese di trasporti e logistica)

1. In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell'Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

- a) a concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione e/o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all'adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica dell'intermodalità, del combinato e del trasporto in generale;
- b) a concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;
- c) a incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.

2. Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni con più di 15.000 abitanti, per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

3. Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l'innovazione tecnologica:

- a) nel settore della viabilità;
- b) nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell'aeroportualità.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 10

(Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento all'articolo 7.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca secondo le modalità e alle condizioni fissate in apposito provvedimento avente natura regolamentare da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 11/2003, come modificato dall'articolo 31, comma 2, della legge regionale 18/2004, è il seguente:

Art. 11

(Progetti di ricerca scientifica e applicata di diffuso interesse economico-produttivo)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione alle università e agli altri enti e organismi pubblici di ricerca del Friuli Venezia Giulia di contributi fino alla totale copertura della spesa ammessa.

2. Con apposito regolamento sono definite le modalità e le procedure per l'attuazione, da parte della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, degli interventi di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11/2003 è il seguente:

Art. 16

(Interventi per favorire l'occupazione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca)

1. Al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, le Province concedono incentivi per l'assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, purché di durata almeno biennale, di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dal comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, in particolare, i soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità, l'ammontare dei contributi concedibili, le modalità e i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione, nonché le cause di revoca e di decadenza.

- Il testo degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 è il seguente:

Art. 17

(Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

- a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
- b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;
- c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'itticoltura;
- d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
- e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 18

(Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 19

(Interventi a favore dell'innovazione nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture immateriali)

1. In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell'Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a) concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all'adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica dell'intermodalità, del trasporto combinato e del trasporto in generale;
- b) concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;
- c) incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.

2. Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l'Amministrazione re-

gionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

3. Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l'innovazione tecnologica:

- a) nel settore della viabilità;
- b) nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell'aeroportualità.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

5. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalità definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 23

(Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione)

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a università, a enti pubblici di ricerca e ai soggetti che svolgono attività di ricerca, di cui al comma 2, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) prevalente partecipazione pubblica;
- b) gestione soggetta a controllo da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- c) organi di amministrazione o di vigilanza costituiti da membri dei quali più della metà designati dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. La diffusione dei risultati della ricerca avviene anche con l'inserimento degli stessi nelle banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'articolo 25.

4. Sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformità alle priorità individuate nel Programma.

5. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

6. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.

Art. 24

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore delle risorse umane)

1. La Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica Amministrazione, mediante:

- a) il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo;
- b) il sostegno al sistema universitario regionale con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 32;
- c) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;
- d) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che già collaborano in attività di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca con modalità precarie;
- e) il sostegno di programmi volti a favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle università e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche Amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilità in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalità di migliorare la circolarità della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire l'ottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;
- f) la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6, commi 108, 109 e 110, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)», è il seguente:

Art. 6

(Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale)

- omissis -

108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali al Consorzio Friuli Formazione, con sede in Udine, per le spese di gestione nell'ambito delle iniziative che fanno riferimento alla promozione dello sviluppo delle culture imprenditoriali, al completamento delle attività di istruzione svolte dall'Università di Udine, alla identificazione e al perfezionamento di nuove risorse professionali, allo sviluppo delle conoscenze e delle esperienze nel campo dirigenziale e manageriale, alle attività di consulenza a favore delle imprese e delle istituzioni.

109. I contributi previsti dal comma 108 sono concessi sulla base di apposita domanda presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Il decreto di erogazione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.

110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 157

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 28 settembre 2005;
 - assegnato alla II Commissione permanente il 28 settembre 2005;
 - esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 6 e dell'11 ottobre 2005 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Santin e, di minoranza, del consigliere Galasso;
 - esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 19 ottobre 2005.
 - trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7832-05 del 28 ottobre 2005.
-
-

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendolo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.